



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Palazzo Ducale di Mantova

Rif. appalto: Intervento di realizzazione rete idrica antincendio nel PALAZZO DUCALE DI MANTOVA – finanziato con fondi vincolati D.M. 467/2018 e D.M. 180/2020.

CPV: 45343200-5 – CIG: B2F798DF0B – CUP: F66D19000190001

RUP: ing. Fabrizio D’Amato, prot. n. 3051 del 24 luglio 2019

Importo a base di gara: € 405.430,29

Importo offerto al netto del ribasso di gara 14,145%: € 348.082,17548

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.321,36

Importo contrattuale: € 358.403,54

Contratto: rep. n. 4/2025 del 21/03/2025

Appaltatore: MANUTENZIONI S.R.L., con sede legale a Molfetta (BA), Via delle Ricamatrici n. 2/A – 70056 Molfetta (BA) C.F./P.IVA 05641980726, Tel. 080/3375408, e-mail: ufficiogare@manutenzionisrl.it, PEC: manutenzioni_srl@ticertifica.it, legalmente rappresentata dal sig. Onofrio Amato, nato a Molfetta (BA) il 24/03/1973, residente in Molfetta (BA), via Cavour n. 25, C.F. MTANFR73C24F284O

Risoluzione contrattuale art. 122 co. 4 D.lgs. n. 36/2023 e smi

DETERMINA DI RISOLUZIONE (ex art. 122 co. 4 D.lgs. n. 36/2023 e smi)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in merito alla richiesta di anticipazione:

In data 21/03/2025 è stato stipulato il Contratto d’Appalto ns. rep. n. 4/2025 del 21/03/2025;

In data 09/04/2025 (ns. prot. n. 1176 del 10/04/2025), l’Appaltatore ha trasmesso la nota avente a oggetto “Richiesta di Anticipazione 20%” chiedendo “di poter usufruire dell’anticipazione del 20% sul contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del d.lgs. 36/2023 come stabilito dall’ art. 25 del CSA.”;

In data 17/04/2025 (ns. prot. n. 1260 del 17/04/2025), la Stazione Appaltante ha riscontrato la nota sopramenzionata comunicando che “Vista la convocazione per giorno 28/04/2025 per la consegna dei lavori; In riferimento al sopra menzionato art. 25 “Anticipazione del prezzo” del CSA, l’erogazione dell’anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto è prevista entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P., con apposito verbale sottoscritto da RUP/DL”;

In data 06/05/2025 tramite SDI, la SA riceve la fattura n. 48/F datata 11/04/2025 con oggetto “Anticipazione 20% lavori per l’intervento di realizzazione della rete idrica antincendio nel Palazzo Ducale di Mantova”;

In data 06/06/2025 a una verifica preventiva della SA, senza che la fattura di anticipazione 20% risultasse pagabile, non essendo ancora avviati effettivamente i lavori, sul sito INAIL non risultava presente un DURC in corso di validità; il RUP ha informato il legale rappresentante dell’Impresa sig. Onofrio Amato in merito al risultato della verifica sul DURC ricordando contestualmente che il pagamento della fattura di anticipazione



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

può essere effettuato a seguito dell'inizio effettivo dei lavori come da nota in merito già trasmessa a mezzo pec del 17/04/2025 e riscontrando al momento il mancato avvio effettivo dei lavori;

- in merito all'avvio dei lavori:

In data 10/04/2025 la DL, a mezzo pec, ha convocato l'Impresa per la consegna dei lavori per giorno 28/04/2025 (ns. prot. n. 1179 del 10/04/2025), richiedendo contestualmente l'invio del programma esecutivo dei lavori entro la data del 23 aprile 2025;

In data 11/04/2025 (ns. prot. n. 1206 del 14/04/2025) l'Impresa comunica di non poter addivenire a una presentazione di un programma di esecuzione lavori preventivo, affermando che nella documentazione in possesso e comunque presente all'interno della documentazione di gara sono presenti solo la relazione illustrativa, il computo metrico e le planimetrie di zone d'intervento;

In data 14/04/2025 la DL, in risposta a quanto sopra (ns. prot. n. 1216 del 15/04/2025), comunica all'Impresa che il progetto esecutivo, in allegato alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, è composto non solo da quanto sopra ricordato, ma anche da altri elaborati progettuali, quali Relazione specialistica dell'impianto di idranti GPA-01 completa di calcoli esecutivi, Relazione specialistica dell'impianto di idranti GPA-02 completa di calcoli esecutivi, Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi e da ogni altra documentazione utile alla corretta esecuzione del contratto e alla redazione del programma esecutivo dei lavori, invitando nuovamente l'Impresa a produrre la documentazione richiesta nei termini già stabiliti;

In data 18/04/2025 l'Impresa, in riferimento alla comunicazione di convocazione per la consegna dei lavori in data 28/04/2025, ha comunicato e chiesto, per mere ragioni logistiche e organizzative, di posticipare la consegna dei lavori al giorno 29/04/2025;

In data 19/04/2025 la DL comunica all'Impresa l'accoglimento della richiesta di posticipo per la consegna dei lavori (ns. prot. n. 1288 del 22/04/2025) ricordando nuovamente all'Impresa la richiesta del programma esecutivo dei lavori da trasmettere entro i termini stabiliti del 23 aprile 2025;

In data 23/04/2025 l'Impresa comunica alla DL l'impossibilità di fornire il programma esecutivo dei lavori entro la data medesima (ns. prot. n. 1303 del 24/04/2025), affermando che la documentazione tecnica e di progetto fornita e allegata al contratto risulta incompleta e carente;

In data 24/04/2025 la DL (ns. prot. n. 1336 del 28/04/2025), in risposta alla pec inviata dall'Impresa il 23/04/2025, ribadisce che la documentazione progettuale posta a base di gara è completa di tutti gli elementi necessari al fine di redigere il programma esecutivo degli interventi, evidenziando che trattasi di documentazione già valutata e accettata sia in fase di gara (e di presentazione offerta) che con la sottoscrizione del contratto, rendendosi comunque disponibile per ogni chiarimento;

In data 29/04/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto, con firma con riserva da parte dell'Impresa (rep. n. 10 del 29/04/2025);

In data 29/04/2025, successivamente alla consegna dei lavori, l'Impresa ha inviato il "cronoprogramma firmato con riserva" (ns. prot. n. 1361 del 30/04/2025), risultato non leggibile;

In data 29/04/2025 la DL (ns. prot. n. 1364 del 30/04/2025), ha chiesto il reinvio del "cronoprogramma firmato con riserva" in quanto non leggibile e contestualmente chiedendo se tale documento è da intendersi quale "programma di esecuzione dei lavori" come da art. 20 del CSA, oltre al sollecito di ricevere la bozza del cartello di cantiere compilato in ogni sua parte;

Con nota Prot. 2025/M143/012/U del 9/5/2025, ns. prot. n. 1467 del 12/05/2025, l'Appaltatore ha esplicitato le proprie riserve in merito al verbale di consegna lavori;

Con nota del 15/05/2025, ns. prot. n. 1525 del 16/05/2025, la DL ha inviato chiarimenti in merito alle riserve espresse (tra le quali, chiarendo ancora – coerentemente alla documentazione consegnata e a quanto ribadito verbalmente in fase di consegna lavori in data 29/04/2025 – anche la circostanza che l'area comprendente il



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

Volto D'Annunzio è di proprietà del Demanio e quindi esente da qualsiasi autorizzazione esterna) e ha sollecitato l'Impresa in merito a indicazioni nominativi figure tecniche, avvio effettivo delle lavorazioni, invio del programma esecutivo dei lavori.

ATTESO INOLTRE CHE

Visti i ritardi da parte dell'Impresa, nell'avvio delle attività previste e nelle risposte alle comunicazioni/solleciti, sono stati trasmessi a mezzo pec dalla DL, nell'ambito dell'esercizio della propria attività di direzione e controllo, i seguenti Ordini di Servizio:

- OdS n. 01 del 22/05/2025 (ns. prot. n. 1593 del 23/05/2025), in cui a seguito dei riscontri e considerazioni ivi contenuti, il DL “ordina all'impresa appaltatrice di provvedere al più presto e comunque non più tardi del giorno 28/05/2025 a iniziare le lavorazioni previste, dando così l'effettivo avvio dei lavori con la massima attività e sollecitudine.”;
- OdS n. 02 del 16/06/2025 (ns. prot. n. 1857 del 17/06/2025), in cui a seguito dei riscontri e considerazioni ivi contenuti, il DL “ordina all'impresa appaltatrice di provvedere all'immediato inizio delle lavorazioni previste, dando così l'effettivo avvio dei lavori con la massima attività e sollecitudine al fine di procedere utilmente con gli stessi nel rispetto del programma esecutivo dei lavori, recuperando il ritardo accumulato e assicurando in prosieguo ritmi lavorativi adeguati ai tempi previsti. Si avverte che in caso di accertata inadempienza, o di parziale adempimento al presente ordine di servizio, si attiveranno i rimedi di cui all'art. 122 del D.lgs n. 36/2023. Si sottolinea il fatto che, in caso di subappalto o di sub-affidamento è necessario ricevere con congruo anticipo la relativa documentazione.”
- OdS n. 03 del 30/06/2025 (ns. prot. n. 2009 del 01/07/2025), in cui a seguito dei riscontri e considerazioni ivi contenuti, il DL “ordina all'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 122 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, di provvedere entro 10 giorni dal ricevimento della presente, all'avvio effettivo dei lavori ed ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL **21/07/2025** al completamento delle prime attività previste, e in particolare la posa delle tubazioni al di sotto del Volto D'Annunzio e nella porzione di piazza Castello a esso prospiciente, dovendo provvedere al recupero del ritardo accumulato e assicurare in prosieguo ritmi lavorativi adeguati ai tempi contrattuali previsti. Si avverte che in caso di accertata inadempienza, o di parziale adempimento all'intimazione impartita, si procederà nei confronti di codesta Impresa con i mezzi di rigore previsti dalla Legge, ovvero, il sottoscritto Direttore dei Lavori ne riferirà al Responsabile del Procedimento il quale, se del caso, promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, con riserva di altri provvedimenti sanzionatori a carico di codesta Impresa. Si sottolinea il fatto che, in caso di subappalto o di subaffidamento è necessario ricevere con congruo anticipo la relativa documentazione.”

In data 30/05/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto “Riscontro OdS n. 1” (ns. prot. n. 1684 del 30/05/2025), del seguente tenore: “Per quanto, invece, concerne le lavorazioni di scavo in Piazza Sordello Volto d'Annunzio - Area 1, come a Voi noto, essendo area di proprietà del Comune di Mantova, stiamo provvedendo all'integrazione dei documenti richiesti dagli Uffici Comunali Preposti redigendo anche tavole DWG per ottemperare alle richieste avanzate, queste propedeutiche all'ottenimento della Occupazione di Suolo Pubblico”;

In data 31/05/2025, la DL ha comunicato all'Impresa alcune precisazioni e chiarimenti del resto già forniti in precedenti risposte, in riferimento alla nota di cui sopra “Riscontro OdS n.1” in cui viene ribadito che “il Volto D'Annunzio non è di proprietà del Comune di Mantova, bensì del Demanio e quindi nella disponibilità



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

della Stazione Appaltante, esente da qualsivoglia richiesta presso gli uffici comunali e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione esterna (ns. prot. n. 1694 del 03/06/2025);

In data 05/06/2025, l'Impresa ha inviato via pec una proposta alternativa alla soluzione di progetto per la realizzazione delle centrali di pompaggio (ns. prot. n. 1747 del 06/06/2025);

In data 05/06/2025, la DL ha risposto via pec (ns. prot. n. 1748 del 06/06/2025) dichiarandosi pienamente disponibile a valutare proposte alternative per la realizzazione del progetto, chiedendo maggiori dettagli per poter valutare compiutamente la fattibilità della proposta tecnica ricevuta, nel rispetto delle vigenti normative antincendio (nessun seguito è stato dato a tale richiesta di integrazioni);

Visto il verbale di accertamento dell'OdS n. 03 del 22/07/2025 con n. 6 fotografie allegate dello stato dei luoghi (ns. prot. n. 2254 del 23/07/2025) trasmesso dal DL a mezzo pec il 23/07/2025, per conoscenza anche all'Impresa, in cui il DL verifica: l'assenza di operai in cantiere; il perdurare della situazione esistente alla data dell'Ordine di Servizio n. 03, con assenza di avvio effettivo dei lavori (nessuna lavorazione intrapresa fatto salvo l'allestimento dell'area di stoccaggio del cantiere), ed in particolare la mancata esecuzione delle lavorazioni individuate nell'Ordine di Servizio n. 03;

Visto l'invito al processo verbale in contraddittorio del 25/07/2025 con allegato il verbale di accertamento sopraindicato (ns. prot. n. 2289 del 28/07/2025) trasmesso dal DL e controfirmato dal RUP, a mezzo pec, col quale convoca formalmente, con riferimento al D.lgs. 36/2023, articolo 122 c. 4, l'impresa appaltatrice per giorno 11 agosto 2025 alle ore 15:00;

RILEVATE le seguenti inadempienze contrattuali per negligenza dell'Appaltatore, in merito all'avvio dei lavori:

Ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta quale programma esecutivo dei lavori, elaborazione cartello di cantiere, indicazione nominativi DTC;

Mancata sottoscrizione degli OdS nn. 2-3 del DL per ricevuta ed adempimento, con nessun riscontro o comunicazioni successive in merito da parte della Ditta;

Mancato rispetto degli OdS nn.1-2-3 del DL;

Mancato riscontro alle richieste del DL/RUP e della Stazione Appaltante;

Mancato avvio effettivo dei lavori alla data del 21/07/2025, termine assegnato dal DL nell'OdS n.3 del 30/06/2025, benché l'Appaltatore avesse facoltà di provvedere alle lavorazioni, indipendentemente dall'alea dell'autorizzazione comunale sugli spazi di pertinenza del Comune, insistendo le lavorazioni previste in massima parte in aree e spazi demaniali;

Mancata esecuzione delle lavorazioni individuate nell'Ordine di Servizio n. 03 del DL, senza alcuna comunicazione alla DL a giustificazione della propria inattività;

Evidente inerzia da parte dell'Appaltatore, con motivazioni pretestuose in merito alle quali la Stazione Appaltante valuterà se chiedere il maggior danno.

ATTESO CHE la Ditta non ha rispettato l'OdS n. 3, mancando l'effettivo avvio delle attività, senza nemmeno riscontrare le comunicazioni della DL/SA nei tempi previsti, creando grave nocumento a questa Amministrazione sia in ordine al disservizio causato alla logistica del Museo di Palazzo Ducale di Mantova, alla gestione delle interferenze con i cantieri in corso, sia con riferimento all'esecuzione degli stessi interventi, indispensabili per la SA, trattandosi della rete idrica antincendio funzionale all'ottenimento del CPI e a garantire la protezione e la sicurezza del patrimonio culturale e dell'intero complesso museale;

RILEVATO quindi che:



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

- Con OdS n. 3 del 30/06/2025 del DL, trasmesso via pec, è stata sollecitata la Ditta a effettuare gli interventi entro il 21/07/2025 di cui agli OdS nn.1, 2 e 3;
- Nei termini previsti nessuna delle attività di cui all'OdS n. 3 è stata eseguita;
- La DL/DO e il RUP hanno appurato l'assenza di avvio lavorazioni alla data ulteriore del 22/07/2025 (nonché, per inciso, assenza completa di lavorazioni alla data 11/08/2025);
- Con nota del 25/07/2025 la DL ha invitato la Ditta in data 11 agosto 2025 alla sottoscrizione del processo verbale in contraddittorio per la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 co. 4 del d.lgs. 36/2023 e smi;

In data 11 agosto 2025, alle ore 15:45, presso gli uffici di Palazzo Ducale sono convenuti, come da processo verbale in contraddittorio dell'11/08/2025, rep. verbali n. 24 dell'11/08/2025, la DL ing. Daria Massobrio, il RUP ing. Fabrizio D'Amato, il direttore di Palazzo Ducale dott. Stefano L'Occaso e il legale rappresentante dell'impresa, sig. Onofrio Amato, il quale ha sottoscritto con riserva il verbale medesimo, steso in contraddittorio e ai fini della risoluzione contrattuale ex art. 122 co. 4 del Codice.

Il verbale medesimo è stato notificato alla Ditta con pec prot. 2442 dello stesso 11 agosto 2025.

In data 12 agosto 2025, stante quanto sopra indicato, il RUP ing. Fabrizio D'Amato ha avanzato alla Stazione Appaltante la proposta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 co. 4 D.lgs. n. 36/2023 e smi, con nota prot. 2453.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

IN CONSIDERAZIONE del fatto che già la fase precontrattuale è stata caratterizzata da inerzia dell'Operatore Economico, costringendo la SA a trasmettere richieste e solleciti per la documentazione necessaria ad addivenire alla stipula del contratto medesimo:

- Con nota prot. 565 del 20/2/2025 la SA sollecitava entro 10gg invio della garanzia definitiva e della polizza assicurativa "al fine di addivenire nel minor tempo possibile, e comunque entro i termini di legge, alla stipula del Contratto d'Appalto";
- L'OE trasmetteva solo bozza dei documenti in data 28/2/2025, ns. prot. 659 del 3/3/2025;
- La SA nuovamente sollecitava l'invio dei predetti documenti con nota prot. 811 del 17/3/2025, che l'OE infine riscontrava (ns. prot. 891 del 21/3/2025);

Veniva pertanto stipulato il contratto rep. 4/2025 del 21/3/2025.

IN CONSIDERAZIONE del fatto che, per inerzia dell'OE, la consegna dei lavori è stata dilazionata nei limiti della norma di legge:

- Con nota dell'11/4/2025 (ns. prot. 1206 del 14/4/2025) l'OE comunicava l'impossibilità di ottemperare alle richieste della DL, per carenze della documentazione di progetto;
- La DL ing. Massobrio in data 14/4/2025 rispondeva via pec (ns. prot. n. 1216 del 15/04/2025) evidenziando la presenza di ulteriori elaborati nella documentazione di progetto facente parte degli atti di gara, rispetto a quelli indicati dall'OE nella nota di cui sopra, invitando nuovamente l'Impresa a produrre la documentazione richiesta;
- Con nota del 23/4/2025, ns. prot. 1303 del 24/4/2025, l'OE ribadiva "l'impossibilità di fornire il programma esecutivo dei lavori entro la data odierna come da Voi richiesto, in quanto, la documentazione tecnica e di progetto fornita e allegata al contratto risulta incompleta e carente relativamente alla progettazione esecutiva dei particolari costruttivi e dei dettagli tecnici propedeutici



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

all'esecutività delle lavorazioni dell'impianto antincendio, elaborati di progetto meccanico ed elettrico", auspicando la risoluzione delle problematiche in fase di avvio dei lavori;

- In sede di verbale di consegna dei lavori, come da rep. verbali 10/2025 del 29/4/2025, la SA ribadiva la completezza della documentazione a base di gara. L'incontro stesso evidenziava la carente e parziale lettura della documentazione di gara da parte dell'OE, facendo ritenere pretestuose le osservazioni sin lì prodotte.
- Con nota del 9/5/2025 l'OE (ns. prot. 1467 del 12/5/2025) esplicitava le proprie riserve rispetto al verbale di consegna dei lavori rep. 10/2025 del 29 aprile 2025, firmato dall'OE con riserva. Nella nota del 9/5/2025 l'OE dichiarava:

a) di non "aver avuto la possibilità di perlustrare tutte le aree interne ed esterne ricadenti in appalto e poter effettivamente affermare in contraddittorio se le stesse zone sono realmente tutte accessibili e libere da persone e cose, come riportato nel suddetto verbale".

Tale omissione è imputabile esclusivamente all'OE, essendoci sempre stata la massima disponibilità da parte della SA alla presa visione dei luoghi. A tal fine non è inutile sottolineare che l'OE non ha effettuato il sopralluogo previsto ai fini della presentazione dell'offerta (come da art. 11 del Bando - Disciplinare di gara), né ha mai fatto richiesta di sopralluogo successivamente alla stipula del contratto. Il verbale di consegna dei lavori (rep. n. 10 del 29/04/2025) sottoscritto indica infatti che "l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose, ovvero lo sarà nel rispetto della programmazione condivisa e coordinata, e che lo stato attuale è tale da consentire l'avvio e l'esecuzione dei lavori".

b) che "durante l'incontro tecnico sono state illustrate, da parte della SA e DL, le planimetrie del Palazzo Ducale contenenti le aree di intervento per la realizzazione della rete idrica antincendio e richiesto un primo intervento urgente sul tratto denominato "Volto D'Annunzio" e ricadente nella zona di proprietà del Comune di Mantova necessario a consentire la riconsegna dell'area per un altro appalto".

Tale dichiarazione non corrisponde al vero, essendo il cd "Volto D'Annunzio", come chiaramente esplicitato in sede di consegna dei lavori (29/4) di esclusiva pertinenza demaniale e dunque non soggetto ad autorizzazione da parte del Comune. Le indicazioni di intervento (presenti nel verbale rep. n. 10 del 29/04/2025), non vincolanti, sono a beneficio dell'OE, tese a semplificare, agevolare e programmare i lavori, in considerazione del fatto che l'Impresa non si è fatta parte attiva nella verifica degli spazi prima della consegna dei lavori e non ha inviato preventivamente alla consegna dei lavori alcun programma esecutivo dei lavori nonostante i diversi solleciti da parte della DL, nel rispetto dell'art. 20 del CSA.

c) che "da una ricognizione parziale dei luoghi interni ed esterni avvenuta nei giorni 06 e 07 c.m., è emerso che alcune aree ricadenti in appalto sono occupate, in particolare LOCALE POMPE IMPIANTO A (l'accesso al locale è occupato da una gru a torre di un altro cantiere), LOCALE POMPE IMPIANTO B (l'area è occupata da diversi manufatti garantendoci che a breve verranno rimossi da parte della S.A.), LOCALI ARMERIA E CORPETTO (l'area è occupata da un altro cantiere)".

Tale affermazione può invece ritenersi veritiera, per quanto l'accesso sia stato reso disponibile e il locale pompe sia stato liberato, come anticipato all'OE, entro il 13/05/2025. Si precisa tuttavia che, data la vastità dell'intervento, in massima parte ricadente in spazi demaniali, né l'interferenza all'interno del corpetto, né le necessarie autorizzazioni da parte del Comune per gli interventi nelle aree comunali, costituiscono effettivo intralcio all'avvio dei lavori, e che la SA ha in effetti



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

definito un Cronoprogramma finalizzato a ottimizzare le lavorazioni anche in relazione alle inevitabili interferenze con le attività su spazi comunali. A tal fine, per inciso, la SA aveva tenuto un incontro di coordinamento preliminare con gli Uffici comunali preposti, in data 11/03/2025, al fine di agevolare le attività dell'OE.

- Con nota del 30/5/2025 (ns. prot. 1684 pari data), l'OE dichiarava: "Per quanto, invece, concerne le lavorazioni di scavo in Piazza Sordello Volto d'Annunzio - Area 1, come a Voi noto, essendo area di proprietà del Comune di Mantova, stiamo provvedendo all'integrazione dei documenti richiesti dagli Uffici Comunali Preposti redigendo anche tavole DWG per ottemperare alle richieste avanzate, queste propedeutiche all'ottenimento della Occupazione di Suolo Pubblico. Inoltre, sarà nostra premura accelerare con le lavorazioni in contratto, per poter ottemperare al ritardo accumulato".

La SA, il RUP e la DL hanno sempre ribadito, anche formalmente, come il "Volto D'Annunzio" sia spazio demaniale e non comunale (vd. note del 15/5/2025, del 31/5/2025).

Tuttavia, alla data 11/8/2025, di processo verbale di risoluzione contrattuale, le lavorazioni non sono iniziate, non dando quindi nemmeno adito al riconoscimento dell'anticipazione richiesta dall'OE.

CONSIDERATE le successive comunicazioni, tardive rispetto all'ultimo termine perentorio del 21/07/2025, indicato nell'OdS n. 03 del 30/06/2025 sopramenzionato per adempiere nelle lavorazioni da parte dell'Impresa e a seguito della trasmissione dell'invito al processo verbale in contraddittorio del 25/07/2025, e il relativo carteggio:

- 1) In data 28/07/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto "Comunicazione di subappalto ditta SAP Società Archeologica Srl." (ns. prot. n. 2301 del 28/07/2025), con la quale si comunica di "aver affidato in subappalto per la categoria OG2 scorporabile le attività di assistenza archeologica e scavo stratigrafico per il posizionamento di tubazioni a servizio dell'impianto idrico antincendio, all'impresa SAP Società Archeologica Srl con sede legale in Quingentole (MN) Via Fienili n.39/A CAP 46020 - C.F. & P.I. 01725150203".

La suddetta nota si configura infatti come comunicazione e non come richiesta di autorizzazione al subappalto, in palese inottemperanza del CSA (art. 44), del contratto (art. 15), del verbale di consegna dei lavori rep. 10/2025 del 29/4/2025 ("l'Appaltatore dei lavori si riserva di richiedere il subappalto"), nonché chiaramente dell'art. 119 co. 5 del d.lgs. 36/2023 e smi. Inoltre, il contratto di subappalto allegato non consente l'individuazione inequivocabile delle attività affidate rispetto alla documentazione di progetto, essendo indicata solo l'attività di lavori di scavo senza nessuna menzione all'assistenza archeologica, peraltro obbligatoria.

- 2) In data 30/07/2025, la SA ha trasmesso la nota avente a oggetto "Risposta alla comunicazione di subappalto ditta SAP Società Archeologica Srl." (ns. prot. n. 2310 del 30/07/2025), precisando che a termini di legge il subappalto va richiesto (e non comunicato) almeno 20gg prima dell'inizio delle attività e rilevando come, essendo avviato il processo di risoluzione contrattuale, la comunicazione dell'OE risulti comunque tardiva e quindi non possa essere presa in considerazione nei termini detti.
- 3) In data 30/07/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto "Comunicazione di subappalto ditta NOIEFFICIENTIAMO S.r.l." (ns. prot. n. 2317 del 01/08/2025), comunicando di "aver affidato in subappalto per la categoria OS3 scorporabile le attività di fornitura e posa in opera per il posizionamento di tubazioni, accessori e gruppi di pressurizzazione a servizio dell'impianto idrico antincendio, all'impresa NOIEFFICIENTIAMO S.r.l. con sede legale in Molfetta (BA) Via Don Minzoni n. 8 CAP 70056 - C.F. & P.I. 08469760725" e dichiarando che "l'importo dei lavori è di €



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F.: 93070260208

170.560,27 oltre iva se prevista per legge” e che “il subappalto ha una incidenza percentuale del 49,00% dell’importo del contratto d’appalto”.

Atteso che ancora una volta, nonostante quanto evidenziato nella precitata nota 2310 del 30/07/2025 della SA, la nota dell’OE si configura come comunicazione e non come richiesta di autorizzazione al subappalto, non si può non evidenziare come il contratto di subappalto indichi che l’importo e le lavorazioni sono riferite alla categoria SOA OG11 e che sia datato 28/7/2025.

Il contratto di subappalto allegato, in cui si dichiara che “Gli interventi riguardano la fornitura e posa in opera di tutta la rete idrica antincendio nel Palazzo Ducale di Mantova, comprese le assistenze murarie agli impianti di estinzione, il ripristino pavimentazioni interessate dagli scavi, gli allacciamenti delle apparecchiature elettriche in campo, con riporto segnalazione quadri pompe in centrale operativa” con indicazione delle quantità dei materiali previsti e dato che l’importo di subappalto dichiarato è pari a € 170.560,27, per la categoria OS3, appare palesemente in violazione delle disposizioni che disciplinano l’istituto del subappalto; attesi l’art. 4 co. 2, 3: “La categoria OS3 è la categoria prevalente il cui importo al netto delle categorie scorporabili ammonta a € 180.638,04; Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo della categoria prevalente quale, per il contratto contingente, la categoria SOA OS3 a cui sono riconducibili i lavori in toto, come esposto al comma 1.” e l’art. 44 del CSA, l’art. 15 del Contratto nonché l’art. 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023: “È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.” Peraltro, sembrerebbe oggetto del contratto di subappalto anche la soluzione alternativa proposta (fire-box) per le centrali di pompaggio, mai autorizzata dalla DL, in quanto rimasta in attesa delle integrazioni richieste, mai pervenute dall’OE.

- 4) In data 30/07/2025, l’Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto “Riscontro nota D.L. del 25/07/2025 ed O.d.S. n.03 e Nota RUP del 30/07/2025” (ns. prot. n. 2318 del 01/08/2025), con la quale comunica “di procedere con l’inizio delle attività di scavo e di posa in opera delle tubazioni in Piazza Sordello per il giorno 04/08/2025. Per quanto sopra, la scrivente impresa Manutenzioni Srl ha effettuato parte della cantierizzazione con l’installazione di recinzione da cantiere e relativi approvvigionamenti di materiali nella già menzionata area.”.

Tale affermazione risulta falsa, come rilevato con verbale 22/2025 del 31/7/2025, con il quale si constatava l’assenza di veruna installazione o recinzione o predisposizione di cantiere o di approvvigionamenti di materiali in piazza Sordello. Inoltre, come da comunicazioni dello Sportello Unico del Comune, alle date del 25/07/2025 e 01/08/2025, non risulta concessa alcuna autorizzazione a lavori in piazza Sordello. Sembra inutile ricordare che i lavori richiesti con OdS n. 3 negli spazi demaniali non sono mai stati avviati.

La stessa nota 2318, a firma dell’OE, riporta inoltre “che il programma lavori è stato redatto in condivisione a seguito di una Vostra esigenza con una sequenza di interventi correlata all’utilizzo degli ambienti e che quindi ha necessitato in questa fase iniziale e di avvio dei lavori di un maggior dilazione di attività organizzative ed autorizzative, tempo che sarà recuperato con l’avanzamento dei lavori”.

Si fa presente che il cronoprogramma è stato allegato alla documentazione di gara e trasmesso all’OE al fine di agevolare le lavorazioni, come già sopra evidenziato, e che l’OE non ha prodotto prima del 4/8/2025 (ns. prot. 2359 del 5/8/2025) una richiesta di diverso Cronoprogramma dettato da proprie esigenze e atto a rispettare le necessità e le tempistiche della SA. Il Cronoprogramma trasmesso



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

tardivamente in data 4/8/2025 prevede una contrazione delle tempistiche di lavorazione a 214gg, di contro ai 319 gg previsti da documentazione di gara, al fine di recuperare il ritardo accumulato. Tale cronoprogramma appare anche non completo per mancanza di attività indicate quali per esempio la posa di tubazioni in acciaio (di cui sono previsti più di mille metri).

- 5) In data 31/07/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto "Riscontro nota O.d.S. nn.01-02-03 D.L." (ns. prot. n. 2324 del 01/08/2025), che afferma che "il materiale, quali tubazioni, raccorderie, etc. è presente in cantiere all'interno dell'area di stoccaggio". Il summenzionato verbale 22/2025 del 31/7/2025 attesta l'assenza di tali materiali nell'area cantiere.
- 6) In data 31/07/2025 l'OE trasmette alla DL comunicazione di distacco della manodopera dalla ditta NOIEFFICIENTIAMO srl. comunicando l'inizio dei lavori in data 4/8/2025.

La comunicazione, con allegato POS aggiornato e nominativo dei lavoratori distaccati (ma senza il contratto di distacco), non è trasmessa nemmeno alla SA come previsto per ogni forma di subcontratto, ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 36/2023; è inoltre priva delle necessarie dichiarazioni previste in merito al "distacco della manodopera" ex art. 30 del D.lgs. 276/2003, vista la Circolare n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004, e nella risposta all'Interpello n. 1/2011, e vista la L. 56/2024 del 29/4/2024 di conversione del DL 19/2024.

Il distacco della manodopera era stato espressamente vietato dall'art. 44 co. 7 del CSA, debitamente controfirmato dall'OE e facente parte della documentazione contrattuale.

Il distacco della manodopera si configura, nel caso in esame, in base alle tempistiche, alle modalità di comunicazione e mancata comunicazione e di esecuzione da parte dell'OE appaltatore, come elusione delle procedure di subappalto. Infatti, il 30/7 l'OE comunica (*sic*) il subappalto alla ditta NOIEFFICIENTIAMO srl e il giorno dopo comunica – alla sola DL e in forma incompleta – il distacco di manodopera dalla ditta stessa della quale il giorno prima era previsto il subappalto. Pertanto, la procedura si evidenzia come potenzialmente sanzionabile ai sensi del DL 19/2024, trattandosi di mera somministrazione di manodopera; ne risulta evidente, infatti, che l'OE appaltatore non ha a disposizione mezzi e persone per provvedere all'appalto, come dimostrato dalle tardive comunicazioni (anziché richieste) di subappalto e dalla repentina trasformazione della comunicazione (*sic*) di subappalto in comunicazione di distacco della manodopera, dalla stessa ditta NOIEFFICIENTIAMO srl.

- 7) In data 01/08/2025, la SA/DL/RUP ha quindi trasmesso la nota avente a oggetto "Risposta al riscontro nota D.L. del 25/07/2025 ed O.d.S. n.03 e Nota RUP del 30/07/2025." (ns. prot. n. 2332 del 01/08/2025), con la quale "si diffida l'Impresa dall'avvio di qualsiasi attività non autorizzata o concordata e attesa la possibilità da parte della Stazione Appaltante di rivalsa per maggior danno", in relazione alle dichiarazioni della stessa, di voler intraprendere lavori su piazza Sordello, essendo la medesima spazio comunale e non avendo la Ditta ottenuto autorizzazione all'esecuzione dei lavori in quell'area dallo Sportello Unico del Comune di Mantova.
- 8) In data 04/08/2025, il RUP ha inviato la nota avente a oggetto "Trasmissione verbale 4 agosto 2025." (ns. prot. n. 2353 del 04/08/2025); In data 4/8/2025 viene pertanto redatto il verbale allegato alla notifica dalla SA all'OE prot. 2353, con richiesta di sottoscrizione.

Dal verbale si rileva, sebbene ciò non abbia valenza formale, quanto dichiarato in merito alla "necessità del distacco della manodopera, con la quale i sigg. Airoidi, Ignomiriello e Mezzina sono stati assunti da Manutenzioni srl, e a detta del sig. Rematore è reso necessario dalla lunghezza delle tempistiche di autorizzazione al subappalto della ditta NoiEfficientiamo".

Il suddetto verbale non è stato sottoscritto dall'OE, nemmeno con riserva.



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

- 9) In data 04/08/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto "Riscontro Vostre note del 01/08 prot.2332-P e del 04/08 prot.2353-P" (ns. prot. n. 2359 del 05/08/2025), avente in allegato un Cronoprogramma aggiornato, come già rilevato.
- 10) In data 05/08/2025, la SA/DL/RUP ha trasmesso la nota avente a oggetto "Risposta al riscontro Vostre note del 01/08 prot.2332-P e del 04/08 prot.2353-P." (ns. prot. n. 2378 del 05/08/2025); in essa si replica alla nota 2359 appena richiamata: "In riferimento alla vs ultima sopramenzionata con cui si comunica «domani 05/08 p.v. - come ben noto alla Direzione dei Lavori - è prevista la consegna a mezzo corriere di tutto il materiale ordinato sin dal 30/06 u.s. e precisamente: tubi in PEAD in rotoli diam.2,30, manicotti, curve, raccorderia varia in confezioni, idranti, pozzetti in cls, chiusini, pompe, ecc.», si dichiara che nessuna informazione in tal senso è stata comunicata preventivamente alla DL né formalmente né per le vie brevi. Oltretutto tale procedura, eseguita dall'Impresa, non risulta conforme alle disposizioni procedurali normative e regolamentari che prevedono l'invio preventivo delle schede di sottomissione dei materiali, insieme alle relative informazioni tecniche e di conformità, da parte dell'Impresa esecutrice con cui comunica alla DL l'elenco dei materiali che intende utilizzare nell'esecuzione delle lavorazioni. Tali schede permettono alla DL di valutare preventivamente la conformità dei materiali proposti, per la successiva eventuale approvazione e accettazione preliminare e conseguente ordine di approvvigionamento da parte dell'Impresa. Pertanto, vista l'omessa procedura descritta, gli eventuali materiali che dovessero essere consegnati si ritengono non accettati e non autorizzati.". Oltretutto come rilevato con verbale 23/2025 del 08/08/2025, si constatava nell'area di stoccaggio di cantiere "la presenza solo di cesate con basi (previste per recinzione area cantiere in piazza Sordello e poi invece depositate il 04/08/2025 nell'area di stoccaggio – vedi verbale redatto 4 agosto 2025), qualche pozzetto e dei rotoli di tubazioni in polietilene (fotografie in allegato)."
- 11) In data 07/08/2025, l'Impresa ha trasmesso la nota avente a oggetto "Riscontro Vostra nota del 05/08 prot.2378-P" (ns. prot. n. 2419 del 08/08/2025). La nota produce le seguenti affermazioni, che si ribattono puntualmente:
- a) Si afferma che "In tale stato di cose è quindi giunta la nota oggetto di riscontro in cui la SA non solo diffida la scrivente a non eseguire alcuna attività ma addirittura rigetta la fornitura dei materiali depositati in cantiere il giorno 05/08 u.s. ed acquistati è bene sottolinearlo dalla scrivente con proprie disponibilità finanziarie non avendo la SA ad oggi ancora corrisposto l'anticipazione del prezzo come era ed è suo specifico obbligo".
- Si ribadisce che la SA ha diffidato l'OE dall'avvio di attività non autorizzate – come lavori in piazza Sordello in assenza di autorizzazione comunale – o non concordate, non avendo l'OE atteso ad alcuna lavorazione prevista nel Cronoprogramma. Si ribadisce che in mancanza di avvio effettivo dei lavori non si può corrispondere l'anticipazione, come previsto all'art. 25 del CSA; un'eccezione in tal senso sarebbe contraria al principio di equità nei confronti dei concorrenti che hanno partecipato alla gara. L'OE non ha trasmesso alla DL, in tempo utile, alcuna scheda di sottomissione dei materiali, insieme alle relative informazioni tecniche dei prodotti, e dunque non può provvedere alla loro cantierizzazione senza la preventiva valutazione di conformità da parte della DL per la successiva approvazione e accettazione preliminare (come previsto peraltro nel CSA). L'OE ha trasmesso tardivamente, il 31/07/2025, solo le schede di approvazione materiali per "Tubo in PEAD PN16" e "Pozzetto Coperchio carrabile" senza che le medesime siano state approvate e accettate dalla DL, essendo del resto scaduti i termini e avviato il procedimento ex art. 122 co. 4.



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F.: 93070260208

- b) Nella suddetta nota 2419 si afferma inoltre che “è d'uopo rappresentare che, se un rallentamento v'è stato nel nostro caso esso è dipeso certamente anche dal mancato pagamento da parte di codesta Stazione P.A., nei termini di legge e di contratto, dell'anticipazione del prezzo che, notoriamente, deve essere corrisposta all'appaltatore per far fronte alle prime spese necessarie all'avvio del contratto”.

Ancora una volta si ricorda come sia stata la totale assenza di lavorazioni, tale da spingere la DL a emettere l'OdS n. 3 con facoltà di risoluzione ex art. 122 co. 4, a impedire alla SA la corresponsione dell'anticipazione, in coerenza con quanto indicato nel CSA, che l'OE ha accolto e sottoscritto, sia nella partecipazione alla gara che in fase di stipula del contratto (rep. 4/2025), dove all'art. 3 si fa esplicito riferimento al CSA, senza introdurre dunque alcun elemento in possibile contrasto o di potenziale ambiguità.

- c) L'OE afferma inoltre che “In tale stato di cose, desta stupore (a tacer d'altro) l'affermazione contenuta nella nota oggetto di riscontro laddove si legge che la scrivente non avrebbe informato la DL degli ordinativi effettuati quando la scrivente a più riprese ha tentato di interloquire con la DL che, fino a pochi giorni fa si è dichiarata sempre indisponibile (ovvero assente per ferie), ma cionondimeno risulta firmataria delle note oggetto di riscontro.”

La DL, in quanto libero professionista non ha una specifica disciplina legale per un eventuale periodo di ferie rappresentando quest'ultimo una scelta organizzativa personale della propria attività svolta. Il professionista conserva, anche durante gli eventuali periodi di riposo, la piena titolarità dei propri poteri e doveri professionali; gli atti sottoscritti in tale periodo sono pienamente efficaci e validi, anche per adempiere a scadenze, urgenze o riscontri, garantendo sempre una piena operatività. Nello specifico, comunque, la DL era pienamente operativa seppure non in loco per alcuni giorni, non avendo comunque ricevuto comunicazioni in merito da parte dell'OE. In ogni caso, la presente risoluzione ai sensi dell'art. 122 co. 4 si basa sui presupposti dell'OdS n. 3 del 30/6/2025 e del termine da esso dato del 21/7/2025 per l'esecuzione dei lavori di cui agli OdS 1, 2 e 3, tutti e tre disattesi e oggetto di mancata sottoscrizione da parte dell'OE in riferimento agli OdS nn. 2-3.

- d) L'OE afferma di essere “assolutamente nelle condizioni di portare a termine i lavori nel pieno rispetto del termine di ultimazione stabilito contrattualmente né la D.L. ovvero il RUP sono in grado di dare ad oggi dimostrazione del contrario”.

Le molteplici e illegittime comunicazioni di subappalto e quindi di distacco della manodopera evidenziano il contrario, ponendo la SA di fronte a una situazione di assoluta inaffidabilità e di potenziale mancanza di controllo delle tempistiche di lavorazione, delle gestioni delle interferenze e della legittimità della gestione dei subcontratti cui l'OE si appella, in mancanza di avvio di lavorazioni dalla data del verbale di consegna dei lavori (29/4/2025).

- 12) Successivamente al Processo verbale di risoluzione contrattuale dell'11/8/2025, ns. rep. 24/2025, firmato dall'Impresa con riserva, la stessa esplicitava le riserve in data 26/8/2025, con nota prot. 2025/M143/032/U avente a oggetto “Riscontro Verbale Risoluzione Contrattuale n. 24/2025 – Processo Verbale in Contraddittorio del 11/08/25”, ns prot. 2519 del 26/8/2025.

La nota stessa risulta assolutamente identica a quella del 07/08/2025 (ns. prot. n. 2419 del 08/08/2025), salvo le seguenti affermazioni: “In data 04/08 erano presenti in cantiere operai in distacco alla società scrivente per l'avvio delle lavorazioni, prontamente allontanati dalla DL senza motivo.” e “In data 05/08 venivano scaricati nell'area di cantiere ulteriori materiali propedeutici al cantiere.”.



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

Le due affermazioni corrispondono parzialmente a quanto dichiarato dall'Impresa nel Processo verbale rep. 24/2025, aggiungendo una dichiarazione falsa: non è in alcun modo vero che gli operai in distacco in data 4/8/2025 siano stati allontanati, come attestato del resto dal verbale di pari data, trasmesso alla Ditta con nota 2353 dello stesso giorno (verbale anch'esso non controfirmato dalla Ditta). Difatti, gli operai presenti non solo non furono allontanati, ma dichiararono di dover attendere il responsabile della Ditta Manutenzioni srl, circa verso le 13:00, per avviare le attività.

In merito allo scarico di materiali in cantiere, come attestato da verbale interno 23/2025 dell'8/8/2025, si ribadisce che solamente alcuni pozzetti e dei rotoli di tubazioni in polietilene sono stati lì depositati, contrariamente a quanto affermato dalla Ditta con PEC del 4/8/2025 (segnata prot. 2025/M143/029/U).

La Stazione Appaltante ha pertanto ottemperato pienamente “il dovere di cooperazione del committente, creditore dell'opus, discende dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano il diritto delle obbligazioni e dei contratti e si estrinseca nel dovere di compiere quelle attività, distinte rispetto all'obbligazione principale gravante sull'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., ord. 12 ottobre 2018, n. 25554; Cass., 5 giugno 2014, n. 12698).

PRESO ATTO che:

Alla data del 21/07/2025, termine di scadenza per l'adempimento all'intimazione impartita dall'OdS n. 3 del 30/06/2025 ai sensi dell'art. 122 co. 4 del D.lgs. 36/2023, i lavori individuati risultano non ultimati e nemmeno iniziati (nessun avvio effettivo dei lavori), come appurato dal verbale di accertamento dell'OdS n. 03 del 22/07/2025;

L'OE non è stato in grado di dare avvio alle attività entro tutto giugno (né alla data del processo verbale di risoluzione, dell'11 agosto), il che avrebbe anche consentito alla SA di provvedere alla corresponsione dell'anticipazione.

Accertato quanto richiamato nelle premesse e preso quindi atto che:

- La Ditta non ha provveduto a sottoscrivere e rispettare gli OdS impartiti dalla DL;
- La Ditta non ha provveduto a riferirsi in maniera corretta e precisa con la Direzione Lavori;
- La Ditta ha tardivamente trasmesso comunicazioni difformi dal dettato del CSA, del Contratto e del D.lgs. 36/2023 e smi, in materia di subcontratti e subappalti, con il dichiarato e manifesto intento di surrogare l'incapacità della Ditta stessa ad avviare ed eseguire i lavori;
- La Ditta non ha concretamente dato avvio alle attività, senza riscontrare le comunicazioni della DL/SA nei tempi previsti, creando grave nocumento a questa Amministrazione in ordine al disservizio causato, alla logistica del Museo di Palazzo Ducale di Mantova, alla gestione delle interferenze con i cantieri in corso, attesa inoltre la natura degli stessi interventi, indispensabili per la SA, poiché finalizzati a garantire la sicurezza e l'incolumità del bene pubblico Museo di Palazzo Ducale;
- La Ditta espone la SA al rischio connesso all'assenza dell'infrastruttura impiantistica stessa.

Attesa la natura dei lavori, che riguardano la rete idrica antincendio funzionale all'ottenimento del CPI e a garantire la protezione e la sicurezza del patrimonio culturale e dell'intero complesso museale, dei lavoratori e del pubblico ivi presenti.

Stante quanto sopra distintamente riportato, l'OE non offre alcuna garanzia di affidabilità in merito all'esecuzione dei lavori e a fronte della sua condotta, il rapporto tra le Parti di cui al Contratto rep. 4/2025 si configura pertanto come contrario ai principi di efficienza e di fiducia artt. 1 e 2 del Codice dei Contratti,



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

ritenendo inaffidabili le dichiarazioni dell'impresa rispetto al rispetto delle tempistiche e della capacità di esecuzione delle opere.

Pertanto, visto il Contratto rep. 4/2025 stipulato tra le Parti e in particolare gli articoli:

- Art. 6: “L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto”;
- Art. 6 “L'appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature”;
- Art. 6 “In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della Cultura Palazzo Ducale di Mantova, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto”;
- Art. 12 “L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dagli elaborati del progetto esecutivo. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.”
- Art 12 “In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.”
- Art. 12 “La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi: [omissis] g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente; h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;”



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

- Art. 12 “In caso di risoluzione, il Ministero della Cultura Palazzo Ducale di Mantova ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il lavoro, o la parte rimanente di questo, in danno dell’appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione del presente contratto, l’appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero della Cultura Palazzo Ducale di Mantova tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Ministero della Cultura Palazzo Ducale di Mantova incamererà la garanzia definitiva. Rimane fermo il diritto dell’Amministrazione di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.”
- Art. 12 “In ogni caso di risoluzione del contratto, su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione delle prestazioni. La Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.”

DETERMINA

- di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di non accogliere – per le motivazioni sopra esposte – le controdeduzioni dell’Impresa, in specie con nota del 7/8/2025 (ns. prot. n. 2419 del 08/08/2025), nonché le riserve e le osservazioni espresse nel carteggio intercorso;
- di risolvere il contratto rep. 4/2025 ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 co. 4 del D.lgs. 36/2023;
- di approvare, ai sensi dell’art. 124, c. 2, l’avvio tempestivo della procedura per l’interpello progressivo riscontrando il secondo soggetto in graduatoria che ha partecipato alla procedura di aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- di riservarsi il calcolo delle penali;
- di prevedere da parte dell’Impresa la corresponsione della maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni stesse, atteso lo scorrimento in graduatoria e la prevista applicazione dell’art. 124 co. 2 secondo periodo come da art. 22 del Bando-Disciplinare di gara, ovvero l’aggiudicazione al prezzo offerto dal secondo in graduatoria;
- di riservarsi, in riferimento alle comunicazioni tardive da parte dell’OE e al relativo carteggio intercorso tra le Parti, la valutazione di rivalsa nei confronti dell’Impresa per maggior danno a fronte di documentazione incompleta e non esaustiva in merito all’applicazione dell’istituto del subappalto, non applicazione coerente delle procedure, nonché violazione delle disposizioni normative e della



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208

documentazione di gara in materia di subappalto e subcontratto, attese le molteplici dichiarazioni non veritiere, vista la mancanza di riscontro alla documentazione, vista la non conformità nelle procedure rispetto alle disposizioni normative e regolamentari nella fase esecutiva di un appalto pubblico;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Anac e all'escussione della garanzia definitiva prestata, conformemente a quanto previsto, dall'art. 12 del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito e all'eventuale esecuzione in danno;
- di notificare il presente atto alla Società Manutenzioni s.r.l., Pec: manutenzioni_srl@ticertifica.it;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - www.mantovaducale.beniculturali.it - nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Il presente atto può essere impugnato ai sensi dell'art. 120, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Mantova, 27 agosto 2025

Il RUP

Ing. Fabrizio D'Amato



Il Direttore

Dott. Stefano L'Occaso



Palazzo Ducale di Mantova

Piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F.: 93070260208